

Ispezioni. Il ricorso si presenta con l'e-mail certificata **Pag. 11**

PROFESSIONISTI IMPRESE AUTONOMIE LOCALI

Operazioni straordinarie. Semaforo verde per gli scambi di partecipazioni infragruppo **Pag. 2-3**

Lunedì 26 Luglio 2010 - N. 203

www.ilssole24ore.com

Dichiarazioni 2010. Ai datori di lavoro è richiesta una maggiore attenzione per le operazioni straordinarie e le compensazioni

Volata finale per l'invio del 770 «slim»

Entro lunedì 2 agosto il sostituto d'imposta deve completare tutti gli adempimenti

PAGINA A CURA DI
Silvia Bradaschia
Giuseppe Buscema

Per il modello 770/2010 semplificato scatta il conto alla rovescia. Sette giorni alla scadenza dell'invio. E gli addetti ai lavori sono alle prese con le operazioni straordinarie e il quadro delle compensazioni. Sostituti d'imposta e intermediari abilitati, infatti, stanno predisponendo in questi giorni le ultime spedizioni della dichiarazione annuale che scade il 2 agosto (il termine "naturale" è il 31 luglio ma cade di sabato mentre il 1° agosto è domenica) e che contiene la certificazione dei compensi erogati nel 2009, sia al personale dipendente, sia ai lavoratori autonomi, l'assistenza fiscale prestata, i completi versamenti, i crediti ed i eventuali compensazioni effettuate.

La certificazione e l'invio mensile dei dati fiscali, previsti dalla Finanziaria 2008 non sono ancora decollati e con lo slittamento al 2011 ipotizza l'utilizzo del modello Uniemens che già contiene i dati previdenziali per l'Inps e che si arricchirà, quindi, dei redditi erogati e delle ritenute operate ogni mese.

Requisiti

Ricevuta di presentazione

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio della dichiarazione un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e solo in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Solo quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione

Conservazione informatica

Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie vanno osservate le modalità previste dal Dm 23 gennaio 2004 e le procedure contenute nella delibera Cnipa n. 11/04. I documenti devono essere memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta. La procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale

quali, come prevede la norma, non hanno effettuato ritenute alla fonte.

I passaggi dei dipendenti in ipotesi di operazioni straordinarie e le successioni mortis causa generano anche spostamenti di dati che creano maggiori necessità di controlli. Per consentire alle Entrate di verificare sia la correttezza degli adempimenti effettuati dal sostituto d'imposta, sia la corrispondenza della certificazione nella dichiarazione del sostituto, le eventuali operazioni straordinarie vanno dettagliate con metodo specifico. La distinzione delle situazioni che hanno

determinato l'estinzione o meno del sostituto d'imposta, inoltre, sono determinanti al fine della corretta presentazione del modello 770. Se nelle operazioni straordinarie il sostituto d'imposta si estingue, andrà anche valutato se si verifica prosecuzione o meno dell'attività da parte di un altro soggetto.

Se non si verifica (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto.

Per fusioni, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di un solo socio, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, invece, chi succede è tenuto a presentare la dichiarazione comprensiva dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Se il sostituto d'imposta non si estingue, gli obblighi dichiarativi fanno carico ai soggetti che intervengono nelle operazioni. Tra i quadri del modello 770, è l'SX quello che impone una maggiore ponderazione dei passaggi di dati. I crediti e le compensazioni, infatti, devono essere perfettamente allineati con il quadro SX1 e SX4 nelle diverse colonne che identificano ognuna una diversa tipologia di recupero. I righe da SX 5 a SX 30, invece, devono essere compilati solo dai sostituti d'imposta che nel 2009 hanno effettuato compensazioni tra enti impositori diversi e/o laddove risulti un credito verso enti diversi dall'erario.

Slalom tra i righe del modello

LE NOVITÀ



Previdenza complementare

Parte A, dati generali, Punto 9. Data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del Dlgs 252/2005, per i lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007 (già presente in Cud/2010). Con i campi 54 e 55 determina la quota di deduzione dal reddito dei contributi

eccedenti i 5.164,57 euro

Indicazione analitica dei dati del Tfr rimasto in azienda e di quello versato al fondo, dati relativi al Tfr - campi da 132 a 136

Lavoro autonomo

In evidenza l'importo complessivamente corrisposto da altri soggetti, ma certificato dal dichiarante (nuova sezione)

Modello SX

SX1 colonna 6 credito derivante dal differimento del 20% dell'acconto Irpef 2009 (Dl 168/09)
 SX 40 colonna 1. Bonus straordinario famiglie per nuclei a basso reddito (Dl 185/08). Nel campo dati coniuge e familiari a carico non è più richiesto l'anno d'imposta

Frontespizio

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione. Se il firmatario è residente all'estero: codice stato estero e indirizzo di residenza estera

Prospetti riassuntivi

Aggiunta la nota Q. Per compensazione interna del credito d'imposta - differimento del 20% dell'acconto sui redditi

LE SCADENZE



Evento	Modalità	Note	Particolarità
Entro la scadenza dell'invio			
<ul style="list-style-type: none"> L'intermediario rilascia al contribuente l'impegno alla trasmissione del modello 770/10 La data dell'impegno va indicata anche sulla dichiarazione 	<ul style="list-style-type: none"> Contestuale alla ricezione dell'incarico alla predisposizione o dell'incarico all'invio della dichiarazione predisposta dal contribuente Prima della presentazione della dichiarazione in casi di predisposizione della stessa da parte dell'intermediario 	<ul style="list-style-type: none"> Indicando quale modalità è oggetto dell'impegno: <ul style="list-style-type: none"> compilata dal contribuente oppure predisposta dall'intermediario 	<ul style="list-style-type: none"> L'impegno alla trasmissione può essere redatto in carta libera

Entro il 2 agosto 2010			
<ul style="list-style-type: none"> Presentazione telematica della dichiarazione Ravvedimento operoso per Irpef omessa o insufficiente È possibile rettificare o integrare una dichiarazione già presentata 	<ul style="list-style-type: none"> Canale Entratel tramite intermediari abilitati (Dpr 322/98 articolo 3, comma 3) Sanzione Ritardo oltre 30 giorni Sanzione pari al 3% (1/10 del 30%) delle ritenute non versate Ritardo entro 30 giorni Sanzione pari al 2,5% (1/12 del 30%) delle ritenute non versate Codice 8906 Va compilata una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti 	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono inviarla tramite Fisconline (se riguarda fino a 20 soggetti) o tramite Entratel (se riguarda più di 20 soggetti) Interessi 3% fino al 31 dicembre 2009 1% dal 1° gennaio 2010 Maturazione giorno per giorno Barrando la casella "Correttiva nei termini" 	<ul style="list-style-type: none"> Dopo alcune ore dall'invio: acquisizione della ricevuta di trasmissione Indicare nel quadro ST punto 7 la somma versata comprensiva degli interessi Indicare gli interessi al punto 8 Barrare casella "ravvedimento"

Entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione			
<ul style="list-style-type: none"> Intermediario abilitato 	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia copia della dichiarazione e copia della ricevuta di trasmissione telematica al contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> Su modello conforme Sottoscritta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> La ricevuta costituisce prova della presentazione e deve essere conservata dal contribuente unitamente al Modello 770

Entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione del 770 (31 ottobre 2010)			
<ul style="list-style-type: none"> È possibile inviare una dichiarazione tardiva 	<ul style="list-style-type: none"> La dichiarazione non è considerata omessa, ma si applicano le sanzioni 	<ul style="list-style-type: none"> È possibile avvalersi del ravvedimento operoso 	<ul style="list-style-type: none"> Pagamento con ravvedimento: 1/12 di euro 258,00 (21,50)

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione			
<ul style="list-style-type: none"> È possibile rettificare o integrare la dichiarazione (solo se la prima è stata validamente presentata) 	<ul style="list-style-type: none"> Va presentata una nuova dichiarazione completa 	<ul style="list-style-type: none"> Su modello conforme a quello approvato 	<ul style="list-style-type: none"> Barrando la casella "dichiarazione integrativa"

Il ravvedimento

Possibile anche sanare le violazioni

Entro il prossimo 2 agosto, termine per l'invio del 770, potranno essere sanate eventuali violazioni, anche penali, commesse nel periodo di imposta 2009 dai sostituti di imposta.

L'articolo 13 del Dlgs 472/07 consente, infatti, di godere della riduzione delle sanzioni ad un decimo di quelle previste ordinariamente. Si tratta del ravvedimento operoso esperibile a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

In particolare, sarà possibile procedere alla regolarizzazione mediante il versamento di una sanzione pari ad un decimo del minimo previsto, rimuovendo gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Quindi, nel caso delle violazioni dei sostituti di imposta relative al periodo di imposta 2009, entro il prossimo 2 agosto.

Il ravvedimento si perfeziona mediante il pagamento, oltre alla sanzione ridotta, dell'eventuale imposta omessa o versata in misura insufficiente, maggiorando l'importo dovuto dell'interesse legale da calcolarsi dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito e fino alla data di effettivo pagamento. A tal fine occorre tenere presente che il saggio legale, dal 1 gennaio 2010, è stato ridotto all'1% (prima era il 3%). Nel caso di versamenti effettuati tardivamente, senza contestuale versamento degli interessi legali e della sanzione ridotta, occorrerà procedere al pagamento degli interessi legali e della sanzione pari ad un decimo. Nel caso invece di ritenute non operate o applicate in misura inferiore a quella prevista, la regolarizzazione potrà essere effettuata versando la sanzione pari al 2% dell'importo.

Il modello F24 dovrà essere compilato indicando gli importi dovuti a titolo di imposta, comprensivi degli interessi, col codice del tributo da regolarizzare, mentre per la sanzione il codice è 8906; l'anno da indicare è quello del periodo in cui è stata commessa la violazione.

Nel prospetto ST del 770 andranno indicati separatamente gli interessi e barrata l'apposita casella «ravvedimento operoso». L'importo della sanzione ridotta versata, invece, non dovrà essere esposta.

La data di scadenza per l'invio del 770 è importante anche al fine di evitare di incorrere nella sanzione penale prevista dall'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 prevista nel caso di mancato versamento di ritenute in misura superiore a cinquantamila euro nel periodo di imposta.

A tal fine, la sentenza della Cassazione n. 25875 dello scorso 7 luglio, ha chiarito che la fattispecie sanzionatoria va riferita al periodo di imposta e pertanto omessi versamenti di ritenute certificate di volta in volta nel corso del medesimo, anche se complessivamente superiori a 50 mila euro, non integrano il delitto previsto all'articolo 10-bis a condizione che non sia decorso inutilmente il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

MODELLO 770 SEMPLIFICATO ORDINARIO PROSPETTI

QUANDO SI PARLA DI 770 È MEGLIO VEDERCI CHIARO

GUIDA AL 770 2010
 Compilazione dei modelli semplificato e ordinario

IN EDICOLA LA **GUIDA AL 770** CON IL SOLE 24 ORE A € 7,00 IN PIÙ

Offerta valida in Italia dal 23/6/2010 al 31/7/2010
 www.ilssole24ore.com